

	COMUNE DI DESIO	
	Provincia di Monza e Brianza	
	N° di Rep.	
	SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ENTE PUBBLICO E COOPERATIVA SOCIALE AI	
	SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N° 381.	
	L'Ente Comune di Desio e la Cooperativa sociale / consorzio di cooperative sociali	
	(che agisce per conto delle associate di seguito specificate)	
 ovvero analogo organismo	
	aventi sede nella Comunità europea, al fine di creare opportunità di lavoro per	
	persone svantaggiate indicate dall'art. 4, comma 1 della Legge 381/1991 e	
	successive modifiche ed integrazioni, in applicazione dei principi contenuti dall'art.	
	5 della Legge 381/1991 stipulano la presente convenzione.	
	L'anno _____ (duemila _____) addì _____ del mese	
	di _____ alle ore _____, nell'Ufficio di Segreteria	
	del Comune, avanti a me dott. _____, Segretario Generale del	
	Comune di Desio, sono comparsi i sigg.:	
	- _____, nato a _____ (____) il	
	_____, Dirigente del Comune di Desio, il quale dichiara di agire	
	esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che	
	rappresenta ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., Codice Fiscale	
	00834770158 (di seguito per brevità sarà chiamato "Ente");	
	- _____, nato a _____ (____) il	
	_____, e residente a _____ in via	

	➤ che la Cooperativa sociale è stata individuata a seguito di confronto	
	comparativo aperto a tutte le cooperative sociali operanti sul territorio	
	interessate al convenzionamento volto a selezionare la cooperativa sociale	
	ritenuta in grado di raggiungere, nel modo più efficace, gli obiettivi	
	perseguiti dall'Ente, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma	
	1, della Legge n° 381/1991;	
	➤ che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento	
	lavorativo delle persone svantaggiate, la Cooperativa sociale svolge le	
	seguenti attività	
	SI CONVIENE QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – Oggetto	
	E' affidato alla Cooperativa la fornitura del seguente servizio semestrale di:	
	"manutenzione ordinaria del verde pubblico – C.I.G. xxxxxxxxxxxxxxxx" verso	
	pagamento del corrispettivo determinato dall'art. 6 della presente convenzione;	
	Art. 2 – Durata	
	La convenzione ha durata dal al	
	La convenzione non potrà essere rinnovata.	
	Nel caso in cui al termine della convenzione l'Ente non fosse riuscito a completare	
	la procedura per il nuovo affidamento del servizio, la cooperativa è tenuta a	
	continuare la gestione alle condizioni stabilite dalla presente convenzione, per il	
	tempo strettamente necessario a completare la procedura per il nuovo	
	affidamento e comunque per non più di 6 (sei) mesi dalla scadenza naturale.	
	Art. 3 – Requisiti della cooperativa	

	La cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione “B” dell’Albo regionale delle	
	cooperative sociali con il n° e di avere presenti, nella propria	
	compagine lavorativa, persone svantaggiate nella misura minima prevista dall’art. 4	
	della Legge 381/1991.	
	La Cooperativa sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori	
	svantaggiati di cui al secondo comma dell’art. 4 della Legge 381/1991 per tutto il	
	periodo della convenzione.	
	Art. 4 – Responsabile dell’attuazione della convenzione	
	L’Ente nomina quale responsabile della corretta attuazione della convenzione il sig.	
 cui la Cooperativa sociale si rivolgerà per qualsiasi problema di	
	carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.	
	Art. 5 – Modalità di rapporto con gli uffici competenti	
	Ogni rapporto intercorrente tra la Cooperativa sociale e l’Ente inerente la	
	prestazione oggetto della convenzione sarà tenuto dal sig. e, per	
	quanto riguarda gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate, dal sig.	
, quale responsabile sociale degli inserimenti.	
	Art. 6 – Obblighi dell’Ente	
	L’Ente si impegna a riconoscere per la fornitura delle attività convenzionate il	
	corrispettivo stabilito in € oltre I.V.A., da corrispondere entro 60	
	giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di ritardi nei pagamenti, l’Ente si	
	impegna a versare alla Cooperativa sociale gli interessi di legge ai sensi del D.Lgs.	
	231/02.	
	Art. 7 – Obblighi della cooperativa	

La Cooperativa sociale si impegna:

a) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione delle attività;

b) ad applicare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normativa, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio , risultante dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) ad applicare a favore dei soci volontari subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono le prestazioni , ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso pre prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;

d) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle

	Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali	
	maggiormente rappresentative;	
	e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in	
	materia di sicurezza ed igiene del lavoro;	
	f) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di	
	terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla	
	salvaguardia delle persone a degli strumenti coinvolti nella gestione	
	dell'attività;	
	g) a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, garantendo,	
	sulla base del corrispettivo concordato, l'assunzione di una persona a	
	tempo pieno o di due persone a part – time indicate dall'Ente in concerto	
	con la Cooperativa o, in assenza di indicazioni dell'Ente entro n° 15 giorni	
	antecedenti la data di avvio dell'attività, individuate dalla Cooperativa, ed	
	appartenenti alle tipologie indicate dall'art. 4 della Legge 381/1991, ogni €	
	100.000,00 di lavoro o fornitura per tutta la durata della convenzione. Tali	
	assunzioni dovranno essere rendicontate nella relazione semestrale di cui	
	al punto j));	
	h) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle	
	situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo	
	la normativa vigente in materia di privacy;	
	i) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro	
	criterio operativo previsti nel Capitolato Speciale allegato alla presente	
	convenzione, con piena autonomia organizzativa e gestionale;	

	j) a trasmettere all'Ente ogni semestre ed a conclusione della convenzione	
	una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo;	
	k) ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge	
	n° 136/2010, come modificato dal D.L. n° 187/2010.	
	Art. 8 – Soci volontari	
	Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo	
	delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione dell'attività, la Cooperativa	
	sociale può avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge	
	381/1991, dei soci volontari di cui all'allegato elenco nominativo.	
	La Cooperativa sociale si impegna a comunicare le eventuali variazioni dei soci	
	volontari impegnati nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione.	
	Art. 9 – Progetti personalizzati di inserimento lavorativo	
	Il Responsabile sociale degli inserimenti lavorativi designato dalla Cooperativa ed	
	un rappresentante del Servizio inviante o dell'Ente predisporranno un progetto	
	personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate.	
	Le modalità di intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite	
	competono alla Cooperativa, nel rispetto del progetto personalizzato concordato.	
	Art. 10 – Verifiche periodiche e controlli	
	Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ente potrà	
	effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle	
	modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti	
	con la struttura della Cooperativa sociale e con i lavoratori svantaggiati.	

	Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse	
	anche alla Cooperativa sociale.	
	Il / I referente / i dell'Ente incaricati del controllo e alla vigilanza è / sono	
	
	L'Ente comunica entro 30 giorni alla Cooperativa sociale l'eventuale sostituzione	
	dei predetti referenti.	
	Art. 11 – Subappalto / Consorzi	
	E' vietata, da parte della cooperativa sociale la cessione anche parziale del	
	contratto a pena di nullità del contratto ceduto, ai sensi del primo comma dell'art.	
	118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..	
	In materia di subappalto si richiamano le disposizioni dell'art. 118 del D.Lgs. n°	
	163/2006.	
	Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio, l'eventuale sostituzione della	
	Cooperativa sociale esecutrice deve essere autorizzata da parte dell'Ente.	
	Art. 12 – Tutela della privacy	
	Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 i dati personali forniti, o comunque acquisiti	
	durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto	
	della suddetta normativa per il periodo necessario all'attività amministrativa	
	correlata. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne la sicurezza	
	e la riservatezza:	
	➤ il trattamento verrà effettuato mediante strumenti manuali informatici e	
	telematici idonei a memorizzarli e gestirli;	
	➤ i dati sono trattati per finalità istituzionali;	

	➤ per la partecipazione alla procedura di gara, il conferimento dei dati è	
	obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta	
	l'improcedibilità dell'istanza e la partecipazione alla gara;	
	➤ i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati	
	sono tutti quelli contemplati dalla normativa vigente;	
	➤ al concorrente, come interessato, sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7	
	del D.Lgs. 196/03.	
	Il titolare e responsabile del trattamento è l'arch. Luigi Fregoni, Direttore dell'Area	
	Lavori Pubblici ed incaricati sono tutti i dipendenti assegnati all'Area medesima.	
	Art. 13 – Risoluzione della convenzione	
	La presente convenzione può essere risolta da ciascuno dei due contraenti nei casi	
	di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:	
	➤ grave inadempimento della Cooperativa sociale;	
	➤ ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'Ente per oltre sei mesi	
	dalla scadenza di cui all'art. 6, ferma restando la possibilità per la	
	Cooperativa sociale di porre l'eccezione di inadempimento prima del	
	termine di cui sopra;	
	➤ mancato raggiungimento dell'obiettivo sociale previsto nell'art. 7 comma	
	g).	
	Tra le ipotesi di gravi inadempimenti da parte della Cooperativa sociale, sono	
	compresi il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 7 punti b), c), d). Nel caso	
	in cui ricorresse una delle cause di risoluzione sopra indicate, la parte non	
	inadempiente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione della convenzione,	

	comunicando alla parte inadempiente il proprio intendimento di valersi della	
	presente clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456, 2° comma, C.C., a	
	mezzo raccomandata A.R.	
	E’ causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della Cooperativa	
	dall’Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte	
	dell’Ente, sulla base di provvedimento motivato, di far proseguire la convenzione	
	sino alla sua naturale scadenza.	
	Art. 14 – Controversie	
	Per ogni controversia che potesse insorgere nell’ambito dell’esecuzione della	
	convenzione è competente il Foro di Monza.	
	Art. 15 – Cauzione	
	A garanzia della regolare esecuzione dell’attività la Cooperativa sociale costituirà	
	una cauzione di € pari al 3% (tre per cento) dell’importo	
	annuo mediante fideiussione, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato,	
	valida per la durata della convenzione, che sarà restituita 30 giorni dopo la	
	scadenza.	
	Art. 16 – Spese di stipula della convenzione	
	La presente convenzione viene registrata solo in caso d’uso. In tal caso le spese di	
	registrazione sono a totale carico della Cooperativa.	
	Art. 17 – Allegati alla convenzione	
	Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:	
	➤ capitolato d’oneri sottoscritto per accettazione;	
	➤ elenco nominativo dei lavoratori;	

➤ polizza fideiussoria;

Art. 18 – Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Cooperativa Sociale / Consorzio

Per l'Ente